



SENTENZA n. 424/15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:

Dott. Fausto Nisticò

Presidente

Dott. Vincenzo Nuvoli

Consigliere rel.

Dott. Roberta Santoni Rugiu

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'udienza del 30 giugno 2015 nella causa iscritta al n. 83 del Ruolo generale dell'anno 2014

promossa da Vitogiuseppe Dalessandro
con gli Avv. L. Calvani e A. Stramaccia

appellante

contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)
con gli Avv. A. Zaffinal. Maio

appellato

come da dispositivo e motivazione contestuale che seguono:

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

in parziale riforma della sentenza n. 1046 in data 15.10.2013 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, condanna l'INPS al pagamento, a favore di Vitogiuseppe Dalessandro, dell'indennità di malattia dal 19 gennaio 2009 al 9 giugno 2009, e dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° febbraio 2009 al 9 giugno 2009, oltre interessi legali;

condanna l'INPS al pagamento, a favore di Vitogiuseppe Dalessandro, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 1.895,50 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP.

Firenze, 30 giugno 2015

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex artt. 281 sexies e 352 c.p.c.

1. Vitogiuseppe Dalessandro ha proposto appello avverso la sentenza n. 1046 in data 15.10.2013 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del

lavoro, con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta, l'INPS è stato condannato al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo gennaio 2009 e febbraio 2009, e dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo febbraio 2009, chiedendo riconoscersi entrambe le prestazioni fino al 9 giugno 2009; l'INPS si è costituito, contestando il gravame.

2. È incontroverso il diritto dell'appellante alle prestazioni de quibus fino al 9 giugno 2009; la sentenza di primo grado ha limitato il riconoscimento del diritto sostenendo che l'assicurato, per aver titolo al pagamento diretto da parte dell'Istituto previdenziale, aveva l'onere di effettuare una preventiva richiesta al datore di lavoro, nella specie documentata solo fino al febbraio 2009.

3. L'appello è fondato, posto che, pur essendo il datore di lavoro tenuto ex lege all'anticipazione dei trattamenti previdenziali, la titolarità del rapporto previdenziale resta a carico dell'INPS, obbligato al pagamento in caso di omessa anticipazione senza necessità di una preventiva costituzione in mora del datore inadempiente. Del resto, l'INPS non ha provato l'avvenuto pagamento da parte del datore di lavoro, non desumibile dai c.d. modelli Emens in atti, che riportano unicamente il contenuto delle dichiarazioni effettuate dal datore di lavoro all'istituto previdenziale.

4. In parziale riforma della sentenza di primo grado, l'INPS va pertanto condannato al pagamento, a favore di Vitogiuseppe Dalessandro, dell'indennità di malattia dal 19 gennaio 2009 al 9 giugno 2009, e dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° febbraio 2009 al 9 giugno 2009, oltre interessi legali.

Ex art. 91 c.p.c., l'INPS va condannato al pagamento, a favore di controparte, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 10.3.2014 (in vigore dal 3.4.2014), si liquidano come da dispositivo.

Così deciso in Firenze il 30 giugno 2015.

Il Consigliere est.

(Dott. Vincenzo Nuvoli)



Il Presidente

(Dott. Fausto Nisticò)

